

STATUTO

dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento

ACCADEMIA D'IMPRESA

Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 21 luglio 2004
Modificato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2013

Art. 1

Denominazione e sede

E' istituita l' "Accademia d'impresa", quale Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento per la formazione, promozione ed internazionalizzazione dell'economia provinciale.

L'Accademia ha la propria sede in Trento, via Asiago, 2.

Art. 2

Scopi

L'Accademia ha lo scopo di attuare tutte quelle iniziative volte all'accrescimento formativo e di conoscenze tecnico-professionali specifiche per gli operatori economici dei settori commerciali, distributivi, turistici e ricettivi in genere.

Ha altresì lo scopo di porre in essere servizi organizzati di promozione ed internazionalizzazione in favore di tutte le realtà economiche trentine, al fine di valorizzare le imprese, nonché i loro prodotti e servizi.

Per conseguire tali finalità l'Accademia:

- a) promuove, organizza e coordina appositi seminari e corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione, specializzazione professionale ed imprenditoriale di interesse per la realtà economica trentina, con particolare riferimento ai corsi in materia di commercio e turismo finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'iscrizione negli appositi registri;
- b) promuove e coordina ogni altra attività diretta:
 - al miglioramento ed approfondimento delle conoscenze, volte a definire le strategie di sviluppo e di promozione delle produzioni locali;
 - alla valorizzazione del Trentino e delle sue produzioni, attraverso la promozione di eventi e manifestazioni a vario livello, individuando in Palazzo Roccabruna la sede permanente di rappresentanza delle produzioni tipiche locali;
- c) promuove l'attività di internazionalizzazione del sistema economico trentino, anche attraverso l'apertura di appositi sportelli operativi al servizio delle imprese;
- d) assume ogni altra iniziativa idonea a raggiungere i fini istituzionali.

L' Accademia potrà inserire fra i suoi scopi anche tutte le altre attività demandate dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, che risultino compatibili con quelle indicate nel presente articolo. In particolare può erogare servizi in favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgere attività funzionali ai servizi in essere presso l'Ente camerale.

Art. 3

Organi

Sono organi dell'Accademia:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

Presidente

Il Presidente dell'Accademia è il Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento o suo delegato scelto fra i membri della Giunta.

Il Presidente esercita le seguenti competenze:

- ha la rappresentanza dell'Accademia, anche in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;
- adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Accademia e quelli conseguenti le deliberazioni del Consiglio;
- può adottare, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella sua prima riunione utile.

Il Presidente può delegare, con atto scritto, uno dei consiglieri a rappresentarlo nelle sue funzioni, affidandogli in tutto o in parte le proprie attribuzioni.

Art. 5

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Consiglio camerale, è formato da cinque membri:

- a) il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio I.A.A. di Trento o suo delegato scelto fra i membri della Giunta;
- b) il Segretario Generale pro-tempore della Camera di Commercio I.A.A. di Trento qualora non sia incaricato delle funzioni di Direttore;
- c) due membri nominati dal Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, su proposta della Giunta;
- d) un dipendente della Provincia Autonoma di Trento nominato dalla Giunta provinciale.

La durata in carica del Consiglio di amministrazione dell'Accademia coincide con quella della Giunta camerale.

I nuovi consiglieri nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica nel corso del loro mandato, decadono alla scadenza del mandato previsto per la Giunta camerale.

I consiglieri possono essere riconfermati.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione può essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nonché il rimborso delle spese sostenute per i compiti inerenti alla carica.

Art. 6

Compiti del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Accademia nei limiti delle leggi, dello Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, del presente Statuto e degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.

In particolare, il Consiglio:

- a) predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette, corredati di dettagliate relazioni illustrative, al Consiglio camerale per la loro approvazione;
- b) impartisce le direttive di massima per lo svolgimento delle attività dell'Accademia;
- c) propone le modifiche al presente Statuto;
- d) stabilisce i compensi spettanti ai componenti degli organi dell' Accademia;
- e) può nominare un Direttore o un Coordinatore tecnico-amministrativo;
- f) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente e delibera sullo stato giuridico e sul trattamento economico dello stesso;
- g) decide inappellabilmente sull'ammissione e sull'allontanamento degli allievi;
- h) delibera su tutte le altre iniziative intese al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7

Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno otto giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato due giorni prima.

Il Consiglio è convocato anche quando almeno due dei suoi componenti ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le delibere sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o, in suo mancanza, del membro delegato dal Presidente stesso.

Art. 8

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati dalla Giunta camerale e dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

I revisori sono scelti fra professionisti iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Direttore

La carica di Direttore può essere conferita ad un Dirigente camerale o a persona di specifica e comprovata professionalità assunta con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio.

Egli è responsabile del personale e dei servizi dell'Accademia, assiste con funzioni di Segretario alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dispone l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

Art. 10

Personale

L'attività amministrativa e tecnica dell'Accademia può essere svolta da personale camerale e da personale che la stessa assume con contratto di diritto privato.

Art. 11

Entrate dell'Accademia

L'Accademia provvede alle spese necessarie per il conseguimento delle proprie finalità, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, nonché assegnazioni ordinarie e straordinarie della Provincia Autonoma di Trento;
- b) eventuali contributi dell'Unione Europea, di altri Enti pubblici e privati, nonché di Istituti di credito, Associazioni, Consorzi e privati cittadini;
- c) proventi derivanti da prestazioni di servizi;
- d) altre eventuali entrate.

Art. 12

Bilanci

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione e inviati per l'approvazione al Consiglio camerale, rispettivamente, entro il 15 ottobre e il 15 aprile di ogni anno. Essi fanno parte, come allegato, del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio della Camera di Commercio I.A.A.

Art. 13

Servizio di cassa e documenti contabili

Il servizio di cassa è espletato da un Istituto di credito locale. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati a mezzo di reversali di incasso e mandati di pagamento firmati dal Direttore e dal funzionario cui è affidata la responsabilità del servizio di ragioneria.

Art. 14

Scioglimento straordinario del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione e gli altri organi dell'Accademia possono essere sciolti con deliberazione del Consiglio camerale per gravi violazioni di legge o del presente Statuto, ovvero in caso di loro persistente inerzia o impossibilità di funzionare per il raggiungimento degli scopi statutari.

Con la stessa deliberazione il Consiglio camerale provvede alla ricostituzione degli organi sciolti.

Art. 15

Cessazione dell'Accademia

L'Accademia ha durata indeterminata ed illimitata. Può essere soppressa in qualsiasi momento con provvedimento del Consiglio camerale; in tal caso la Camera di Commercio I.A.A. subentrerà in tutti i rapporti dell'Azienda speciale, destinando eventuali attività residue a scopi affini a quelli dell' "Accademia" stessa.

Art. 16

Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione approvata dal Consiglio camerale.

Art. 17

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.